

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 139 a iniziativa della Giunta regionale

Proroga del termine di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile")

Signori Consiglieri,

la l.r. 22/2011 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" all'articolo 11, in attesa dell'approvazione di un'organica legge di riforma per il governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, introduce alcune norme transitorie in materia urbanistica che garantiscano il corretto funzionamento del sistema, finalizzate a contenere il consumo di suolo. L'articolo stabilisce in particolare che non sono ammesse ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica, prevedendo, tuttavia, che possano essere sempre adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, se finalizzati alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili ovvero al recupero di aree urbane degradate, anche mediante strategie integrate di rigenerazione urbana previste dalla normativa in questione. La proroga del termine sopra indicato, da ultimo disposta con legge regionale 17 dicembre 2020, n. 51, si ritiene funzionale al fine di una corretta e coerente gestione del territorio, nelle more dell'approvazione di una legge di riordino della normativa di riferimento, ad oggi in fase di elaborazione presso i Settori regionali preposti che stanno procedendo con un riordino complessivo della materia, anche attraverso la positivizzazione di principi generali e indirizzi chiari tra i quali quello di stabilire un quadro di definizioni, obiettivi, risorse, regole, e procedure a partire tra l'altro, dal principio del contenimento del consumo di suolo e della priorità del riuso dei siti dismessi e degli edifici vuoti e/o inutilizzati. Stante quanto sopra indicato e considerata l'imminenza della scadenza temporale, ovvero la decorrenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011, ad oggi fissato al 31 dicembre 2022, appare opportuno posticipare di ulteriori due anni la vigenza del divieto imposto ai Comuni ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011, i quali, in mancanza, potrebbero, una volta decorso il termine, adottare nuovi PRG o varianti ai PRG che prevedono la possibilità di edificare nelle zone agricole anche nelle ipotesi in cui le zone edificabili non risultano ancora costruite per almeno il 75 per cento della loro estensione.

Inoltre, evitare ulteriore consumo di suolo è in linea con la Strategia dell'UE "per il suolo per il 2030" di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni (Bruxelles, 17.11.2021 – COM/2021, 699 final.) nella quale si pone l'accento sulle tematiche dei "Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima" indicando, tra l'altro, l'obiettivo del consumo netto di suolo pari a zero, da raggiungere entro il 2050. Sempre nella citata Comunicazione viene evidenziato come la "strategia di investire nella prevenzione e nel ripristino dei suoli degradati possa essere considerata un'azione sensata anche dal punto di vista economico".

Per tutto quanto sopra, la presente proposta vuole da un lato preservare questo fondamentale patrimonio comune, ovvero l'uso consapevole e coerente del suolo, spronando altresì, gli enti

preposti al recupero delle aree urbane degradate, anche attraverso l'uso di nuove strategie di rigenerazione urbana.

Ciò premesso, la presente proposta è volta a prorogare il termine sopraindicato al 31 dicembre 2024.

Si chiede inoltre, in considerazione dell'imminenza della scadenza del termine ad oggi indicato al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011, la dichiarazione d'urgenza di cui all'articolo 88 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche, affinché la proposta di cui al punto 1 sia approvata entro il 31 dicembre 2022.

La proposta in questione si compone di tre articoli: l'articolo 1 volto a modificare il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011, introducendo una proroga del termine in questo contenuto ovvero al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011 le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 31 dicembre 2024", l'articolo 2 che prevede l'invarianza finanziaria in quanto la proposta di legge ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale e l'articolo 3 che contiene la dichiarazione d'urgenza.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Art. 1

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 22/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 22/2011 le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 31 dicembre 2024".

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art.2

(Invarianza finanziaria)

Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.